



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO**

- sezione prima -

C.P. 4/25
Sent. 81/25
Rep. 83

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Marco Erminio Maria Tremolada	Presidente
- Dott. Mirco Lombardi	Giudice
- Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del concordato preventivo n. 55 del 2024 su domanda della FUSI FUNI METALLICHE SRL (CF 02514780135), avente sede legale in Molteno (LC), Viale Lombardia n. 15/1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Arangio e Marco Alfonso Terenghi;

PREMESSO

- che, a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità delle classi nell'ambito della procedura di cui all'art. 64 bis CCII, la società ricorrente ha tempestivamente modificato la domanda da piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione a concordato preventivo, come previsto dall'art. 64 quater CCII, cui è seguita l'adozione del decreto di cui all'art. 47 CCII in data 20.6.2025;
- che il piano concordatario, in linea con il precedente piano di ristrutturazione, prevede la soddisfazione dei creditori mediante la cessione dell'azienda (composta dal capannone e dal complesso di macchinari ed attrezzature necessari all'esercizio dell'impresa, insieme a tre dipendenti), sulla base della promessa d'acquisto per il corrispettivo di € 1.550.000,00, per cui è stata effettuata senza esito la pubblicità di cui all'art. 91 CCII, e il realizzo dei crediti sociali;
- che, la proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, con pagamento entro 180 giorni dall'omologa, e l'adempimento a favore dei chirografari in misura del 29/35%, suddivisi in classi secondo le seguenti modalità: a) classe obbligatoria dei fornitori di beni e servizi ai sensi dell'art. 85, comma 3, CCII; b) classe degli altri fornitori; c) classe dei creditori bancari per anticipazioni (autoliquidante e Ri. Ba.)); d) classe dei creditori bancari in relazione ai contratti di mutuo;
- che l'esito della votazione in sede concordataria corrisponde alla tabella qui di seguito riportata:



RISULTATO VOTAZIONE: RESPINTO							
Riepilogo per classe	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
Chirografari - Classe I	33.575,16	16.787,59	33.383,24	99,428 (di cui astenuti 191,92)	191,92 (di cui astenuti 191,92)	0,572	Approvato
Chirografari - Classe II	255.903,54	127.951,78	255.903,54	100,000 (di cui astenuti 0,00)	0,00 (di cui astenuti 0,00)	0,000	Approvato
Chirografari - Classe III	1.116.998,43	558.499,23	1.116.998,43	100,000 (di cui astenuti 0,00)	0,00 (di cui astenuti 0,00)	0,000	Approvato
Chirografari - Classe IV	346.689,74	173.344,88	89.729,11	25,882 (di cui astenuti 610,00)	256.960,63 (di cui astenuti 610,00)	74,118	Respinto
TOTALI	1.753.166,87		1.496.014,32		257.152,55		Esito per classe Respinto
Vuoi attivare la votazione con il criterio suppletivo dell'art. 109 co. 5 CCII sulle classi in cui non è stata raggiunta la maggioranza? ☒ SI ☐ NO							
Riepilogo per classe con il criterio suppletivo dell'art. 109 co. 5 CCII	Crediti ammessi al voto	50 % degli ammessi al voto	Crediti Votanti Favorevoli	Crediti Votanti Contrari	Totale Crediti Votanti	2/3 Crediti Votanti	Esito
Chirografari - Classe IV	346.689,74	173.344,870	89.729,11	256.960,63	346.079,74	230.719,83	Respinto
					Esito		Respinto

- che, in ragione del mancato ottenimento dell'approvazione di tutte le classi, in data 14.10.2025 la società ricorrente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 111 CCII, con conseguente fissazione dell'udienza ex art. 48 CCII per il giorno 18.12.2025;
- che il Commissario Giudiziale, nel parere depositato in data 10.12.2025, ha espresso parere favorevole all'omologa del concordato;
- che, nonostante la regolare notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, i creditori espressamente dissenzienti non si sono costituiti;
- che all'udienza la società concordataria ha insistito per l'omologa ed il Commissario Giudiziale ha ribadito il proprio parere positivo;

RITENUTO

- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. art. 2 comma 1° lett. d) CCII; individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII; idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII; inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII; rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario; corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;



- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa è possibile per il ricorso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 112 comma 2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; surplus concordatario è distribuito in modo che il trattamento della classe dissenziente sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più del proprio credito; approvazione di *“almeno una classe di creditori...che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”*;
- che, infatti, l'estrema linearità di piano e proposta, in base ai quali il valore di liquidazione è sufficiente a soddisfare integralmente i creditori privilegiati entro 180 giorni dall'omologa, nel rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, assicura senza dubbio il rispetto dei requisiti di cui alle lett. a) e b);
- che, inoltre, la soddisfazione delle classi di creditori chirografari, prevista su base paritaria, in minima percentuale sul residuo del valore di liquidazione e per il resto sul surplus concordatario, consente di attribuire rilevanza ai fini della lett. d) n. 2 a quelle che hanno votato favorevolmente alla soluzione concordataria;
- che, infatti, come notato da parte della giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Brindisi 23.6.2025), il tenore letterale della norma, anche alla luce di quanto statuito dall'art. 11 comma 1° lett. b) ii) Direttiva UE 1032/2019 ed esplicito nel 54° considerando, non costituisce inequivoca opzione del Legislatore nazionale di attribuire rilevanza solo alle classi di creditori “maltrattati”, cioè che avrebbero ricevuto un trattamento migliore in caso di applicazione della graduazione delle cause legittime di prelazione, ma è compatibile con il riferimento a qualsiasi classe di creditori “interessati”, cioè che comunque concorrerebbero sul surplus, anche qualora si applicasse la regola della priorità assoluta, senza necessariamente risultare svantaggiati dalla eventuale diversa scelta della società concordataria;
- che, dunque, nel caso di specie, in cui non si pone la necessità di derogare la regola della priorità assoluta, il voto favorevole delle prime tre classi integra senza dubbio il requisito di legge;
- che, in conclusione, non sussistono elementi ostativi alla pronuncia di omologa;



- che, in ragione della natura del piano, basato sulla momentanea prosecuzione dell'attività fino alla cessione dell'azienda al promissario acquirente in assenza di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 91 CCII, non sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale, salva la necessità di regolare compiutamente le informazioni sull'esecuzione del piano e sull'andamento dei pagamenti che devono essere ricevute dal Commissario Giudiziale e fornite a sua volta ai creditori concordatari;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata della FUSI FUNI METALLICHE SRL (CF 02514780135), avente sede legale in Molteno (LC), Viale Lombardia n. 15/1;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissario Giudiziale la Dott.ssa Eleonora Fumagalli;

DETTA

le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sul trasferimento dell'azienda, sulla riscossione dei crediti e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:

- a) La società concordataria provvederà direttamente a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del piano, consistenti nel trasferimento dell'azienda al promissario acquirente alle condizioni stabilite, nonché alla riscossione di crediti rientranti nel piano concordatario, informando previamente il Commissario Giudiziale, che potrà direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
- b) La società concordataria provvederà secondo le scadenze concordatarie ai pagamenti verso i creditori concorsuali e ad inviare trimestralmente tramite PEC al Commissario Giudiziale, l'informativa circa l'andamento della gestione diretta dell'impresa nelle more del trasferimento dell'azienda, dei pagamenti da parte dei propri debitori aziendali e delle iniziative intraprese in caso contrario e dei pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
- c) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e



premissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;

d) il Commissario giudiziale, al fine di redigere il suddetto parere, potrà sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;

e) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso al Commissario Giudiziale, che potrà direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed al Commissario Giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.

Il Giudice relatore

dott. Dario Colasanti

Il Presidente

dott. Marco Erminio Maria Tremolada

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

oggi 30 DIC. 2025



IL CANCELLIERE

